1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. <u>La scelta di avvalersi dell'Istruzione parentale</u>

Da https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l'articolo 34 della Costituzione. Un'alternativa alla freguenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa ilpossesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Ildirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale oparitaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domandadi istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

- Costituzione, art. 30 > "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".
- Costituzione, art. 34 > "L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
- <u>Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9</u> > Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111 comma 2 > I genitori dell'obbligato
 o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione
 dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne
 comunicazione anno per anno alla competente autorità".
- <u>Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1</u> > "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione".
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4 > "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".
- <u>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</u>, articolo 1, comma 622 > "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 > "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

2. <u>La comunicazione preventiva</u>

- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4 > "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- <u>Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23</u> > "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza".
- Nota Prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023"
- Nota Prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024"

> 4.2. - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata **in modalità cartacea** entro il 28 gennaio 2022... (pag. 11).

> 4.3. - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata **in modalità cartacea** entro il 28 gennaio 2022... (pag. 16).

(...) i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d'anno.

> 5 - Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell'assolvimento

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno.

3. <u>Il progetto didattico - educativo</u>

- D.M. n. 5 del 08 febbraio 2021, art. 3 > (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento)
 - 1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
 - 2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
- Nota Prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023"
- Nota Prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024"
 - > 4.2. Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
 La comunicazione di istruzione parentale viene presentata in modalità cartacea e alla stessa è allegato il **progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno**, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.
 - > 4.3. Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
 La comunicazione di istruzione parentale viene presentata in modalità cartacea e alla
 stessa è allegato il **progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso**d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n.
 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

4. <u>I compiti del Dirigente Scolastico</u>

- Decreto legislativo 25 aprile 2005. n. 76. art. 1. comma 4 > "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- Nota Prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023"
- Nota Prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024"
 - > Sulla base della dichiarazione preventiva, il dirigente dell'istituzione scolastica, **prende atto** che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale.

Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell'anno di riferimento.

> I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell'Anagrafe nazionale degli studenti.

Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (pag. 14).

> È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità **aggiornare prontamente l'anagrafe degli alunni inserendo l'esito dell'esame di idoneità**, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (pag. 11).

5. Gli esami di idoneità

- <u>C.M. n. 35 del 26 marzo 2010</u> > oltre a ribadire il fatto che l'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli, la Circolare regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:
 - (...) All'obbligo scolastico si adempie:
 - (...) con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).
 - (...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che freguentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
- 1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
- 2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 > "In caso di istruzione parentale...gli alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".
- D.M. n. 5 del 08 febbraio 2021, art. 3 > (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento)
 - 1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
 - 2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
 - 3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
 - 4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.
 - 5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

- 6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- 7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
- 8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
- 9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
- 10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il pianodidattico personalizzato, laddove presente.
- 11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

ALLEGATI:

ALLEGATO N.1_Modello di comunicazione preventiva:

Dichiarazione di istruzione parentale.

ALLEGATO N.2 Modello di comunicazione del Dirigente

ALLEGATO N.3 _Modello di richiesta Esame di idoneità

ALLEGATO N.4_Ritiro frequenza scolastica.